



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 62 – 07 MARZO 2025**

Riunione del 26/2/2025

39.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **PALLAVOLO SCANDICCI SAVINO DEL BENE**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- **BAZZURRO SERGIO** nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Pallavolo Scandicci Savino Del Bene;

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai sig.ri:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano   Componente

Con atto di deferimento del 10/02/2025 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

**A) PALLAVOLO SCANDICCI SAVINO DEL BENE:** *Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., subordinato l'eventuale consenso allo scioglimento anticipato del contratto di prestazioni sportive stipulato con Mineo Patrik, a seguito delle unilaterali dimissioni di quello dall'incarico conferitogli di allenatore, all'esplicito impegno che lo stesso in futuro non si tesserasse ed assumesse impegni contrattuali con indicate, specifiche, società sportive affiliate alla FIPAV;*

**B) BAZZURRO SERGIO:** *Per responsabilità indiretta, ex art. 75 Reg. Giur., in relazione ai fatti contestati sub A) al sodalizio affiliato Pallavolo Scandicci Savino Del Bene del quale è Presidente e legale rappresentante.*

**OSSERVA**

Il procedimento prende le mosse dalla memoria difensiva depositata dal legale del sig. Patrik Mineo nel procedimento disciplinare n. 34.24.25 nonché dall'esposto trasmesso alla Procura Federale



dalla stessa Pallavolo Scandicci nel citato procedimento, oltre che dalla documentazione depositata agli atti da entrambe le parti.

I fatti, già esaminati da questo Tribunale in occasione del procedimento a carico del sig. Mineo, possono di seguito essere brevemente riassunti:

Il sig. Mineo, era stato tesserato presso la FIPAV come allenatore dello Scandicci in forza del contratto di prestazioni sportive del 26/7/2023 e relativo alle stagioni 2023/2024 e 2024/2025.

Nel giugno del 2024 il citato allenatore comunicava al sodalizio, la sua volontà di rescindere dal contratto citato per ragioni di carattere personale descritte dalle parti in modo difforme tra loro, comunque legate a ragioni di salute di alcuni membri della sua famiglia.

Successivamente il Mineo si legava professionalmente ad altro sodalizio concorrente della Pallavolo Scandicci, che, con l'esposto citato chiedeva che fosse accertato il comportamento scorretto del Mineo che, a detta dell'esponente, aveva violato le norme fondamentali di correttezza e lealtà dell'ordinamento domestico.

Il Mineo nell'espone le proprie difese, non soltanto affermava la sua innocenza in relazione ai fatti del procedimento ma, a sua volta, denunciava un comportamento altamente vessatorio del sodalizio, avendo questo condizionato il proprio consenso allo scioglimento del rapporto professionale di cui si discute, all'obbligo per il Mineo di non prendere accordi di tipo professionale con alcuni altri sodalizi concorrenti.

Il procedimento aperto nei confronti del Mineo si concludeva con la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti dell'allenatore in quanto questo Tribunale accertava che, a prescindere da ogni valutazione civilistica circa la violazione delle disposizioni contrattuali, il Mineo aveva osservato un comportamento del tutto trasparente nei confronti della società con la quale aveva stipulato il contratto di lavoro sportivo, senza ledere i principi di lealtà e correttezza informatori dell'ordinamento sportivo.

La Procura Federale, in seguito alla denuncia dello stesso Mineo di cui si è detto, apriva successivamente il procedimento disciplinare nei confronti della Pallavolo Scandicci e del suo Presidente, per verificare se nella vicenda in esame si fossero verificate violazioni delle norme disciplinari di lealtà e correttezza.

All'esito dell'istruttoria la Procura inviava ai suddetti incolpati, Atto di conclusioni delle indagini del 10/12/2024 con il quale li informava della decisione di procedere al loro deferimento per le ragioni sopra trascritte.



A seguito di tale notifica, la Pallavolo Scandicci ed il Presidente Bazzurro, trasmettevano alla Procura Federale una memoria difensiva, a ministero del loro difensore, avv. Massimo Della Rosa, il quale ripercorreva l'intera vicenda escludendo che la Pallavolo Scandicci od il suo presidente avessero violato alcuna disposizione dell'ordinamento della FIPAV essendosi limitati a proporre un accordo di risoluzione consensuale del rapporto dopo che il Mineo si era reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal citato contratto di lavoro sportivo.

Seguiva l'atto di deferimento di cui sopra ed il Tribunale convocava le parti innanzi a sé per l'udienza del 26/02/2025 da tenersi in modalità telematica.

In tale sede si collegavano: per la Procura Federale, l'avv. Massimo Caravetta, il quale esponeva l'atto di deferimento e chiedeva l'applicazione della sanzione di mesi due di sospensione da qualsiasi attività federale per il legale rappresentate del sodalizio e la multa per quest'ultimo di € 200,00;

per gli incolpati l'avv. Massimo Della Rosa e la dirigente sig.ra Sandra Leoncini per delega del Presidente; l'avv. Della Rosa si riportava alla memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale il 21/2/2025, chiedendo il non luogo a sanzione nei confronti dei propri rappresentati.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come già specificato nel comunicato emesso a seguito del deferimento del sig. Mineo, non è compito di questo Tribunale esaminare e tanto meno valutare gli aspetti civilistici della fattispecie in esame, per cui il Collegio non può accertare se i comportamenti tenuti dal sodalizio immediatamente dopo la richiesta di recesso del sig. Mineo, abbiano o meno assunto le caratteristiche di fatti concludenti del consenso tacito del recesso, e conseguentemente se il rifiuto del Mineo di firmare l'atto di risoluzione consensuale del rapporto proposto dal sodalizio, sia stato legittimo o meno.

Oggi il Tribunale è chiamato a valutare se le condizioni poste dal sodalizio al sig. Mineo per la risoluzione consensuale del contratto abbiano costituito un comportamento vessatorio punibile per violazione delle norme disciplinari domestiche.

La memoria depositata dagli incolpati non coglie nel segno nella parte in cui deduce che tutta la vicenda trae origine dalle false motivazioni addotte dal Mineo per giustificare il suo recesso, posto che tale tesi si fonda unicamente su affermazioni di parte, prive di qualsiasi supporto probatorio, e sulla quale peraltro questo Tribunale si è già espresso, tuttavia sostiene che le "condizioni" poste dal sodalizio per sottoscrivere una risoluzione consensuale del rapporto debbano essere inquadrare



nell'alveo di trattative svolte per "mere finalità transattive" e non certo nell'ottica di una intenzione coercitiva della libertà individuale del Mineo.

Ritiene al riguardo il collegio che, in assenza di una valutazione di tipo civilistico sulla valenza contrattuale dei comportamenti tenuti dalle parti, non vi siano prove in atti sufficienti per affermare che le condizioni poste dal sodalizio per definire consensualmente il rapporto tra le parti, abbiano travalicato il limite di una paritetica trattativa di tipo transattivo, sfociando in un comportamento vessatorio teso a comprimere la libertà contrattuale dell'allenatore.

### **PQM**

Il Tribunale dichiara il non luogo a sanzione nei confronti degli incolpati Pallavolo Scandicci Savino Del Bene e del sig. Bazzurro Sergio.

Roma, 07/03/2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Marzo 2025